


Proposta di legge: "NORME RELATIVE ALL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI".

RELAZIONE



Collegli consiglieri,
la presente proposta di legge ha lo scopo di attuare nella nostra Regione la normativa comunitaria e nazionale sull'associazionismo dei produttori agricoli.

Le Associazioni dei produttori, infatti, costituiscono una nuova forma associativa, distinta ma complementare alla cooperazione, il cui sviluppo e sostegno da parte dei poteri pubblici sarà molto utile per dare ai produttori agricoli maggiore potere contrattuale nei confronti dell'industria, maggiori possibilità di partecipazione alle scelte della programmazione regionale, maggiori garanzie in fatto di difesa e remunerazione del reddito.

La diffusione di una rete di Associazioni sul territorio regionale è, quindi, strumento di grande importanza per consentire un nuovo sviluppo dei rapporti di produzione, trasformazione, commercializzazione e consumo dei prodotti agro-industriali.

La presente proposta contiene alcuni aspetti originali, sempre nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale, tra cui vanno sottolineati i seguenti:

- 1) la possibilità per la Regione di sostenere ⁱⁿ forme più incisive le Associazioni e le relative Unioni che operano, in tutto o in parte, nei territori delle Comunità Montane;
- 2) la possibilità per la Regione di sostenere, con fondi propri, le attività di preparazione al riconoscimento e di promozione delle Associazioni, con contributi alle Organizzazioni che presentino un programma apposito;
- 3) la instaurazione di una preferenza generale, nella concessione dei contributi e pareri regionali, a favore dei soggetti (aziende singole, cooperative, ecc.) associati in Associazioni o Unioni riconosciute;
- 4) la fissazione di norme procedurali sia per le decisioni relative al riconoscimento ecc., sia per l'erogazione dei contributi che sottolineano da un lato la potestà del Consiglio regionale e dall'altro consentono un maggiore snellimento e velocità della spesa (possibilità di anticipazioni, erogazione delle anticipazioni relative al primo anno contestualmente al provvedimento di riconoscimento, delega agli uffici delle funzioni amministrative, etc.).

- b) le attività di promozione, costituzione e preparazione al riconoscimento delle Associazioni e relative Unioni
- c) i produttori e/o le cooperative o le altre forme associate aderenti ad Associazioni riconosciute nella concessione delle agevolazioni e pareri regionali.

O

Antonio Ventura


Antonio Samun
Antonio Dell'Equipe

Proposta di legge "Norme relative all'associazionismo dei produttori agricoli"
a firma dei consiglieri: Ventura, Dell'Acquila, Piccolo, Somma, Ricciato

Art. I
(Finalità)

- I. La Regione Puglia con la presente legge, nell'osservanza di quanto disposto dai regolamenti del Consiglio delle Comunità Europee I9/6/I978 n.1360, 3I/7/I980 n.2083, 3I/7/I980 n.2084, nonché della legge nazionale 20/I0/I978 n.674, stabilisce norme per:
- a) il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni
 - b) la revoca di detto riconoscimento
 - c) l'istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni e delle relative Unioni
 - d) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle Associazioni e relative Unioni
 - e) la partecipazione dei produttori associati alla programmazione agro-alimentare regionale
 - f) l'istituzione del Comitato regionale dei rappresentanti delle Unioni
 - g) la dichiarazione di efficacia vincolante nei casi di gravi necessità
 - h) la concessione di aiuti e contributi alle Associazioni e relative Unioni.
2. Con la presente legge la Regione Puglia stabilisce altresì norme per favorire:
- a) le Associazioni e relative Unioni operanti in tutto o in parte nelle zone collinari e montane

Art. 2
(Riconoscimento)

- I. Per ottenere il riconoscimento le Associazioni dei produttori e le Unio
ni devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale cor
redata dai seguenti documenti:
- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, conformi alle
norme di cui al regolamento comunitario n.1360/1978 e alla legge na
zionale n.674/1978
 - b) elenco aggiornato degli associati in estratto autentico del libro dei
soci
 - c) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Associazione o Unio
ne, attestante la conformità con le norme di cui al regolamento CEE n.
2083/1980
 - d) copia autentica in estratto notarile dei verbali delle assemblee in cui
sono state assunte deliberazioni relative alle norme di cui all'art.6
del regolamento CEE n.1360/1978 e all'art.2, comma 2°, punto 4° della
legge nazionale n.674/1978
 - e) copia autentica del verbale di delibera dell'organo competente contenen
te la decisione di presentare la domanda di riconoscimento.
2. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda il Consiglio regionale su
proposta della Giunta regionale formulata dopo aver acquisito il parere del
Comitato regionale di cui all'art.4 della legge nazionale n.674/1978, de
libera il riconoscimento ovvero, con formula motivata, lo rifiuta.
3. Avverso la deliberazione di rifiuto del riconoscimento è ammesso il ricor
so al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione sul
B.U. della Regione.

4. Le eventuali modificazioni agli statuti debbono essere approvate con le stesse procedure adottate per il riconoscimento, al fine di diventare efficaci.
5. Con la medesima deliberazione di riconoscimento è disposta l'iscrizione sull'Albo regionale di cui all'art.4 della legge nazionale n.674/I978.
6. Relativamente alle Associazioni, il riconoscimento non può, in ogni caso, essere assentito qualora il numero degli associati che conducono aziende in territorio regionale sia inferiore ai $2/3$ del totale e qualora la produzione immessa sul mercato, proveniente dagli associati che conducono aziende in territorio regionale, sia inferiore ai $2/3$ del totale.

ART. 3
(Revoca)

- I. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale formulata dopo aver acquisito il parere del Comitato regionale di cui all'art. ~~14~~ della legge nazionale n.674/I978 delibera, previa diffida, la revoca del riconoscimento delle Associazioni e relative Unioni quando abbiano compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.
2. Nel caso in cui il riconoscimento sia stato ottenuto in modo irregolare, la revoca dello stesso comporta il recupero dei contributi concessi ai sensi della legge nazionale n.674/I978 e della presente legge.
3. Con la medesima deliberazione di revoca è disposta la cancellazione dallo Albo regionale di cui all'art.4 della legge nazionale n.674/I978.

Art. 4
(Albo regionale)

I. L'Albo regionale delle Associazioni riconosciute di cui all'art.4 della legge nazionale n.674/I978 è istituito presso l'Assessorato regionale al l'Agricoltura e la sua tenuta è demandata all'Assessore regionale competente.

ART.5
(Vigilanza e controlli)

I. I poteri di vigilanza e di controllo sulle Associazioni e relative di competenza della Giunta regionale e sono Unioni sono esercitati dall'Assessore regionale competente per l'agricoltura.

2. Le Associazioni e relative Unioni, ai fini della vigilanza e controllo, sono tenute a tenere le seguenti scritture:

- a) libro giornale, nelle forme previste dalla vigente normativa
- b) libro degli inventari, nelle forme previste dalla vigente normativa
- c) libro dei soci, nel quale devono essere indicati:
 - le generalità di ciascun associato
 - i terreni e/o gli allevamenti condotti da ciascun associato, limitatamente a quelli destinati alla produzione e/o produzioni che interessano l'attività dell'Associazione iscritta
 - limitatamente alle Unioni, il numero degli associati organizzati dalle consociate

Nel libro debbono essere introdotte tutte le successive variazioni di tali elementi

- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale
- g) registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate annualmente le quantità di prodotto immesso nel mercato tramite l'Associazione da parte dei produttori associati e, limitatamente alle Unioni, da parte del complesso degli associati di ogni Associazione aderente. Nel medesimo registro devono essere annotate, altresì, le quantità di prodotto ritirato dal mercato o ammassato o stoccato, sulla base di norme della Pubblica Amministrazione, della Associazione o Unione.

3. Le Associazioni e relative Unioni sono tenute a trasmettere all'Assessore regionale competente tutte le informazioni, documenti e dati necessari per l'esercizio della vigilanza e controllo, e in particolare a trasmettere:

- a) annualmente, copia dei bilanci e relative deliberazioni, entro quattro mesi dall'approvazione
- b) entro 10 giorni dall'assunzione, copia autentica delle deliberazioni relative a quanto contenuto nell'art.2, comma 2°, punto 4° della legge nazionale n.674/1978
- c) annualmente, una relazione dettagliata sull'attività svolta con allegato il conto consuntivo documentato delle spese effettuate impiegando gli aiuti e contributi concessi ai sensi della presente legge

Art. 6

(Partecipazione alla programmazione agro-alimentare regionale)

- I. Le Associazioni e le relative Unioni partecipano direttamente alla definizione degli obiettivi e indirizzi della programmazione agro-alimentare regionale e alla definizione dei relativi programmi, piani e progetti.
2. A tal fine la Regione:
 - a) consulta e acquisisce i pareri formali del Comitato regionale di cui all'art. 11 della legge nazionale n. 674/1978:
 - per la definizione degli indirizzi del piano regionale di sviluppo con riferimento al comparto agro-alimentare e a quelli ad esso strettamente connessi
 - per la definizione dei programmi, piani e progetti agro-alimentari di specifico interesse regionale
 - per la definizione di analoghi pareri in sede nazionale
 - per ogni altra questione in materia agro-alimentare, qualora il Comitato lo richieda
 - b) si avvale in via prioritaria delle Associazioni e relative Unioni per lo affidamento, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni, di interventi nella produzione e nel mercato con particolare riferimento alle attività previste dall'art. 2, comma 2°, punti 7° e 9° della legge nazionale n. 674/1978.
 - c) integra con un rappresentante per ciascuna Associazione iscritta che operi nel territorio interessato la composizione dei Comitati consultivi istituiti ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale 3/3/1978 n. 15
 - d) prevede la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni in organismi eventualmente da essa istituiti nel quadro delle procedure di elaborazione e approvazione dei piani agricoli zonali.

Art. 7
(Comitato regionale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua le Organizzazioni indicate dalla legge nazionale n.674/I978 e istituisce con propria deliberazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato regionale pugliese dei rappresentanti delle Unioni, di cui agli artt. ~~11~~ e I3 della legge nazionale n.674/I978.
2. I rappresentanti delle Unioni sono designati dalle Unioni stesse nella misura di uno per ciascuna Associazione aderente.
3. I nominativi dei componenti il Comitato, sia con voto deliberativo che consultivo, ivi compresi quelli di cui all'art.I3 della legge nazionale 674/I978, sono richiesti dal Presidente della Giunta regionale. Per le designazioni non pervenute entro il termine perentorio di 30 giorni la Giunta regionale propone direttamente al Consiglio regionale in merito.
4. Al Comitato spetta il compito di coordinare l'attività delle Unioni e in particolare:
 - a) esprimere i pareri previsti dalla legge nazionale n.674/I978 e dalla presente legge
 - b) favorire, mediante la proposta di iniziative opportune e/o la eventuale partecipazione alle trattative, la stipulazione da parte delle Associazioni e relative Unioni di accordi con le aziende industriali o commerciali in materia di coltivazione e/o cessione di prodotti agricoli e di mezzi e prodotti tecnici
 - c) proporre e collaborare alla elaborazione di programmi pubblici per la formazione professionale, anche mediante gli appositi istituti esistenti, di quadri tecnici, amministrativi e dirigenti per le Associazioni e relative Unioni
 - d) formulare, su richiesta, pareri e proposte circa le iniziative delle

Associazioni e relative Unioni, con particolare riferimento alle attività previste dall'art.2, comma 2°, punti 4°-7°-8° e 9° della legge nazionale n.674/1978, tendendo a stimolarne la coerenza con gli obiettivi e indirizzi della programmazione agro-alimentare regionale.

5. Il funzionamento interno del Comitato è definito dal Comitato stesso entro 30 giorni dalla sua istituzione, quale suo ^{primo}atto deliberativo.

La deliberazione, per acquisire efficacia, deve essere approvata dal Consiglio regionale, che delibera su proposta della Giunta regionale. Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico delle Unioni in esso rappresentate.

6. Il Comitato regionale deve esprimere i pareri previsti entro e non oltre i 30 giorni successivi alla richiesta; trascorso inutilmente tale periodo non si è più tenuti ad acquisire detti pareri.

Art. 8
(Efficacia vincolante)

- I. La dichiarazione relativa allo stato di grave necessità di cui all'art.3 della legge nazionale n.674/I978, nei casi in cui essa è di competenza regionale, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare permanente.
2. La deliberazione di cui al precedente comma deve contenere, fra lo altro, l'indicazione dettagliata delle misure e interventi cui può essere attribuita l'efficacia vincolante ai sensi dell'art.3 della legge nazionale n.674/I978.

1. In caso di Associazioni e relative Unioni che operino in tutto o in parte nei territori delle Comunità Montane di cui alla legge regionale 5/9/1972 n.9, gli aiuti destinati ad incoraggiare la costituzione e ad agevolare il funzionamento amministrativo, di cui agli artt.10 e 11 del regolamento CEE n.1360/1978, sono concessi, ai sensi dell'art.18 di detto regolamento, fino al 4%, 3% e 2% del valore dei prodotti e senza superare, in ogni caso, l'80%, 60% e 40% delle spese reali di costituzione e funzionamento.
2. La determinazione delle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo è quella di cui al regolamento CEE n.2084/1980.
3. I Contributi alle Associazioni e relative Unioni per l'attuazione di programmi, di cui all'art.10, comma 1° della legge nazionale n.674/1978, sono concessi fino alla misura massima del 50% delle spese riconosciute ammissibili, eccezione fatta per le spese relative al personale che sono concesse fino alla misura massima del 75%. I contributi sono concessi previa approvazione dei programmi da parte della Giunta regionale, che delibera dopo aver acquisito il parere della competente Commissione consiliare permanente.

1. Al fine di favorire le attività di promozione, costituzione e preparazione al riconoscimento delle Associazioni e relative Unioni, la Regione:
 - a) appresta servizi di assistenza legale, amministrativa, tecnica e contabile
 - b) concede contributi fino al limite massimo del 50% delle spese ritenute ammissibili, senza in ogni caso superare l'importo di 2 milioni di lire.
2. Detti servizi e/o contributi sono concessi a favore di Organizzazioni che presentano un programma per la costituzione di Associazioni o Unioni, con priorità per quelli presentati da Associazioni o Unioni già esistenti. I servizi e/o contributi sono concessi previa approvazione dei programmi da parte della Giunta regionale, che delibera dopo aver acquisito il parere della competente Commissione consiliare permanente.

(Procedure per la concessione dei servizi, aiuti e contributi)

1. Le domande per la concessione degli aiuti e contributi di cui agli artt. 10 e 11 del regolamento CEE n.1360/1978 e dell'art.10 della legge nazionale n.674/1978 sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale corredate dai seguenti documenti:
 - a) programma di attività, approvato dagli organi competenti, per l'anno o gli anni cui si riferisce la domanda
 - b) bilancio di previsione approvato dagli organi competenti
 - c) bilancio consuntivo dei tre anni precedenti approvato dagli organi competenti, limitatamente alle Associazioni o Unioni già esistenti
 - d) estratto autentico del libro dei soci
 - e) estratto autentico del registro di carico e scarico.
2. Le domande per la concessione dei servizi e/o contributi di cui all'art.10 della presente legge sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale corredate dai programmi relativi e da ogni altra documentazione opportuna.
3. Le domande per la concessione degli aiuti di cui agli artt.10 e 11 del regolamento CEE n.1360/1978 sono presentate, per il primo anno, contestualmente alla domanda di riconoscimento e per gli anni successivi entro il 31 marzo.
4. La Regione è autorizzata ad anticipare, su domanda e sulla base della documentazione presentata, fino al 75% degli aiuti e contributi spettanti annualmente alle Associazioni e Unioni ai sensi degli artt.10 e 11 del regolamento CEE n.1360/1968 e dell'art.10 della legge nazionale n.674/1978. Limitatamente agli aiuti di cui agli artt.10 e 11 del regolamento CEE, l'anticipazione relativa al primo anno è disposta contestualmente al riconoscimento.
5. Le funzioni amministrative relative alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento degli aiuti e contributi di cui alla presente legge sono delegate al responsabile dei servizi centrali dell'Assessorato regionale all'agricoltura. La concessione avviene previo riparto

segue art.11

dei fondi deliberato dalla Giunta regionale, che a questo scopo, acquisisce il parere della competente Commissione consiliare permanente. I servizi dell'Assessorato regionale all'agricoltura provvedono, altresì, a tutti gli altri adempimenti connessi all'applicazione della presente legge.

(Associazioni diversamente regolamentate o già esistenti)

1. Per le associazioni di produttori zootecnici di cui alla legge nazionale 8/7/1975 n.306 e alla legge regionale 6/5/1977 n.16, si applicano, ai fini della legge nazionale n.674/1978, le norme ivi contenute.
2. Per le associazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca di cui all'art.5 del regolamento CEE 19/1/1976 n.100 e successive norme di applicazione si applicano, ai fini della legge nazionale n.674/1978, le norme ivi contenute.
3. Ai fini del riconoscimento le Associazioni di produttori e relative Unioni già esistenti devono presentare domanda corredata da documenti comprovanti l'avvenuto adeguamento delle proprie norme statutarie e della propria organizzazione interna alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti e all'osservanza delle norme di cui alla presente legge.
4. Gli aiuti di cui agli artt. 10 e 11 del regolamento CEE n.1360/1978 sono concessi alle Associazioni e relative Unioni già esistenti nei limiti delle spese reali supplementari di costituzione e di funzionamento amministrativo derivanti dall'adeguamento alle condizioni previste nella presente legge.

Art. 13
(Preferenza)

18.

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni creditizie e contributive regionali nonchè dei pareri che la Regione emette, è accordata preferenza, a parità di tutte le altre condizioni, agli associati di Associazioni e relative Unioni - siano essi produttori singoli o cooperative o altre forme associative - che sottoscrivono e rispettano accordi in materia di coltivazione e/o cessione di prodotti agricoli e di mezzi e prodotti tecnici, stipulati con aziende industriali e commerciali.

Art. 14

(Programmi di commercializzazione)

1. Per la definizione ed attuazione dei programmi di commercializzazioni di cui all'art. 2, comma 2° punto 4 della legge nazionale n.674/1978, le Associazioni e relative Unioni possono chiedere l'assistenza dell'ERSAR.
2. Le relative richieste sono inoltrate al Presidente della Giunta regionale.

Art. 15

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge si intendono acquisite le norme contenute nei regolamenti Cee 19/6/1978 n.1360, 31/7/1980 n. 2083, 31/7/1980 n.2084, nonché quelle contenute nella legge nazionale 20/10/1978 n.674.
2. Qualora siano adottati regolamenti comunitari a modifica dei regolamenti di cui al precedente comma, il Consiglio regionale pugliese è autorizzato a recepire le modificazioni necessarie su proposta della Giunta regionale, con propria deliberazione.
3. Le eventuali istruzioni tecniche per l'attuazione della presente legge sono deliberate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Art. 16

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla concessione degli aiuti di cui agli artt. 10 e 11 del regolamento Cee n.1360/1978 si provvede attraverso l'istituzione nei bilanci di previsione della Regione, a partire dal 1981 e fino al 1984, di appositi capitoli, alle parti entrata e spesa, denominati per favorire la costituzione e il funzionamento "Interventi delle Associazioni e Unioni dei produttori agricoli ai sensi del regolamento Cee n.1360/1978", il cui importo sarà pari alle somme assegnate alla Regione in seguito al riparto di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge nazionale n. 674/1978.
2. Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui all'art. 10 della legge nazionale n.674/1978 si provvede attraverso l'istituzione nei bilanci di previsione della Regione, a partire dal 1981 e fino al 1984, di appositi capitoli, alle parti entrata e spesa, denominati "Interventi per favorire l'attuazione di programmi da parte delle Associazioni ed Unioni dei produttori agricoli ai sensi dell'art.10 della legge nazionale n.674/1978, il cui importo sarà pari alle somme assegnate alla Regione in seguito al riparto di cui al secondo comma dell'art.10 della legge nazionale n. 674/1978.
3. Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui all'art. 10 della presente legge si provvede attraverso l'istituzione nei bilanci di previsione della Regione, a partire dal 1981, di appositi capitoli, alla parte spesa, denominati "Interventi regionali di pre-avviamento a favore delle Associazioni e Unioni dei produttori agricoli ai sensi dell'art. 10 della l.r. ", il cui importo sarà determinato in sede di adozione delle leggi regionali di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

segue art. 16

4. Gli oneri di cui al primo e secondo comma del presente articolo trovano copertura rispettivamente negli stanziamenti autorizzati ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge nazionale n. 674/1978.
5. Gli oneri di cui al terzo comma del presente articolo trovano copertura in sede di adozione delle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.
6. Le variazioni che si rendono necessarie nei bilanci della Regione a norma della presente legge possono essere effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. La Regione è in ogni caso autorizzata a disporre eventuali finanziamenti aggiuntivi, rispetto alle assegnazioni statali, per gli interventi di cui all'art. 10 della legge nazionale n. 674/1978, determinando importo e copertura in sede di adozione delle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Antonio Ventura*

Antonio Dell'Acquila

Franco Piccolo

Antonio Somma

Antonio Ricciato

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 17.11.80